

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 709**DEL 10/08/2017**

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

Premesso che:

- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, nell'istituire l'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero", ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- in particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha incorporato le sopresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo;
- da tale riassetto derivano numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente, tra le quali l'applicazione dei contratti integrativi e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti l'azienda accorpante ex ULSS 20 e le aziende accorpate ex ULSS 21 e 22;
- in data 24/11/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa, tra la Regione Veneto e le OO.SS. del Comparto approvato con DGRV 1969 del 6/12/2016, riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 19/2016;
- con il citato protocollo è stato dato atto tra le altre che:
 - "Il trattamento previsto dagli accordi integrativi, che possono avere diverso contenuto nelle Aziende sopresse rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'accordo in sede aziendale in modo da consentire l'armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni accessorie, con particolare riguardo ai Fondi. In conformità a quanto proposto dalla Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, anche a seguito di confronto ai tavoli sindacali regionali, e per uniformità di comportamento con le altre Aziende Sanitarie interessate alla riorganizzazione, la proroga dei trattamenti delle Aziende sopresse agli ex dipendenti di queste non potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa intesa";
- le parti si sono impegnate, altresì, a garantire che i contratti integrativi, gli accordi e i regolamenti oggetto di relazioni sindacali delle Aziende ULSS sopresse e incorporanti mantengano la loro efficacia indicativamente sino al 30 giugno e comunque non oltre il 30 settembre 2017, in attesa della stipula dei nuovi contratti integrativi e accordi aziendali;

Atteso che le delegazioni di parte pubblica e parte sindacale dell'area del comparto a seguito di specifici incontri, attivati al fine di definire gli accordi decentrati

Il Proponente: Direttore Servizio Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 709**DEL 10/08/2017**

e i nuovi regolamenti a valere sulla Azienda ULSS 9 Scaligera, hanno approvato alcuni regolamenti e accordi decentrati;

Dato atto che nell'incontro sindacale dell'area del comparto del 31/07/2017 è stato sottoscritto in via definitiva *l'accordo "Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44 CCNL 01/09/1995; artt. 26 e 27 del CCNL 19/06/2004)"* dopo avere acquisito il parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 11/07/2017;

Viste le disposizioni in materia di funzioni di Coordinamento del CCNL vigente del personale del comparto;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'accordo *"Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44 CCNL 01/09/1995; artt. 26 e 27 del CCNL 19/06/2004)"* sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale dell'area del comparto in data 31 luglio 2017 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2017 ed è rivedibile dopo sei mesi di sperimentazione;
3. di dare atto, che dalla medesima data, il presente regolamento sostituisce i regolamenti in materia di indennità di cui agli artt. 44 del CCNL 01/09/1995 e 26, 27 del CCNL 19/06/2004 vigenti nelle ex ULSS 20, 21 e 22 ed ha efficacia per tutto il personale dipendente dell'area del comparto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Il Proponente: Direttore Servizio Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 709

DEL 10/08/2017

4. di precisare che il presente regolamento sarà inviato all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione integrativa".

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi

Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 709

DEL 10/08/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 11/08/2017

il Direttore f.f.
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Elmer Soffiati

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Servizio Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Risorse Umane

Il Direttore
 Servizio Gestione Risorse Umane
 (Dott. Antonella Vecchi)

In data 31 luglio 2017, alle ore 14,30 presso la sede dell'Azienda ULSS 9 Scaligera - via Gianella, 1 a Legnago - si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'area del Comparto.

In applicazione dell'articolo 40 bis del D. Lgs. 130 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. circa l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 luglio 2017, le parti, conformemente agli esiti del controllo del Collegio Sindacale, che qui appresso si riporta:

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 11/07/2017 alle ore 9,30, si è riunito, previa convocazione a mezzo del presso la sede del Azienda Ulss 9 Scaligera, via Valverde n. 42, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 5 del CCNL 1.9.95 è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 107392 del 10/07/2017
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo del 05/07/2017

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Eventuali ulteriori osservazioni:

A riguardo dei Fondi aziendali 2017 provvisori - contrattazione integrativa aziendale: sulla base di varie indicazioni degli uffici regionali è stata avviata la contrattazione decentrata integrativa per l'azienda scaligera n. 9, sono stati sottoscritti tre verbali di contrattazione integrativa per il personale del comparto riguardanti taluni aspetti che hanno rideterminato alcuni istituti contrattuali quali l'indennità per particolari condizioni di lavoro e due regolamenti riguardanti rispettivamente il rapporto di lavoro a tempo parziale e l'assegnazione delle funzioni di coordinamento al personale del comparto sanità. Sempre in relazione alle summenzionate indicazioni regionali l'Ulss Scaligera ha provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi aziendali per ognuno delle ex Ulss e per ogni area contrattuale.

sottoscrivono in via definitiva l'accordo di seguito riportato: "INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (Art. 44 CCNL 01/09/1995; artt. 26 e 27 CCNL 19/04/2004)".

W. M. ...

...

...

...




...

...

...

Delegazione di parte pubblica


 Direzione
 Servizio Gestione Risorse Umane
 (Dott. Antonella Vecchi)

Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	
Direttore Sanitario	Dott.ssa Denise Signorelli	(*) ASSENTE
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	(*) ASSENTE
Direttore UOC Servizio Risorse Umane	Dott.ssa Antonella Vecchi	
Responsabile UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	Dott.ssa Maria Grazia Cengia	(*) ASSENTE 

Delegazione di parte sindacale - AREA COMPARTO

CGIL - FP	Todesco Sonia	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Pellicari Luigi	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Pastorello Andrea	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Olivieri Renato	
CISL - FPS	Zacchi Roberto	(*) ASSENTE
CISL - FPS	Dotti Giuseppe	(*) ASSENTE
CISL - FPS	Savoia Massimo	
UIL - FPL	Prencipe Daniela	
FIALS	Frattoni Raffaele	(*) ASSENTE
FIALS	Tamburini Ernesto	(*) ASSENTE



FSI		(*) ASSENTE
NURSING UP	Libero Paolo	(*) ASSENTE
NURSING UP	Maimeri Paola	
NURSING UP	Dal Maso Maurizio	
NURSING UP	Pertile Claudio	(*) ASSENTE
RSU (Coordinatore)	Sante Olivato	
RSU	Lovato Fabrizio	
RSU	Cordioli Davide	
RSU	Mazza Simone	
RSU	Dalpozzo Luigina	
RSU	Giacomello Simonetta	(*) ASSENTE
RSU	Heller Luca	
RSU	Zanchi Viviana	
RSU	Andreoli Vittorino	(*) ASSENTE
RSU	Gavioli Mario	
RSU	Bazzani Giampaolo	
RSU	Morari Antonio	
RSU	Della Fiora Giampietro	(*) ASSENTE
RSU	Salaorni Stefano	
RSU	Gazziero Adriano	
RSU	Moretti Ivan	

ULSS9
SCALIGERAIl Direttore
Servizio Gestione Risorse Umane
(Dipartimento di Servizi)**INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO**
(Art. 44 CCNL 01/09/1995; artt. 26 e 27 CCNL 19/04/2004)**Premessa**

Le Aziende ULSS 20 di Verona, 21 di Legnago e 22 di Bussolengo, confluite nell'ULSS 9 Scaligera, erano dotate ciascuna di specifici accordi che regolamentavano l'applicazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro.

La recente istituzione dell'Azienda ULSS 9 richiede quindi la definizione di un unico accordo che permetta l'applicazione uniforme in tutto il territorio della Scaligera degli articoli contrattuali sopra citati.

C.C.N.L. 01/09/1995

Art. 44, comma 3.

Indennità giornaliera per il personale del ruolo sanitario operante in servizi articolati su tre turni.

Si prevede la copertura minima nell'arco del mese di quattro mattine, due pomeriggi e due notti proporzionate alle effettive presenze lavorative. L'equilibrio tra i turni viene così determinato: da 1 a 5 presenze, almeno 1 pomeriggio ed 1 notte; da 6 a 10 presenze, almeno 1 pomeriggio e 1 notte; da 11 a 15 presenze, almeno 2 pomeriggi e 2 notti; oltre le 16 presenze, almeno 2 pomeriggi e 2 notti. Il rapporto mattina/pomeriggio può essere invertito.

Ad ulteriore esempio: qualora dalla verifica dei turni risulti la presenza di una sola notte (per un numero di giornate superiori alle 10) questa concorrerà al raggiungimento del sostanziale equilibrio (conteggiata alla stregua di un pomeriggio) previsto per il personale turnista su 12 ore, con il riconoscimento della indennità prevista per la turnazione sulle 12 ore.

L'indennità di turno art. 44 comma 3 va riconosciuta anche agli altri operatori non del ruolo sanitario, qualora assumano l'articolazione oraria su tre turni.

Art. 44, comma 4.

Indennità giornaliera per il personale di tutti i ruoli operante su due turni per servizi ed attività aperti per almeno 12 ore.

"Equilibrio" tra i turni di mattina e di pomeriggio con un rapporto di presenze: da 1 a 5 presenze, almeno 1 pomeriggio; da 6 a 10 presenze, almeno 2 pomeriggi; da 11 a 15 presenze, almeno 3 pomeriggi; da 16 presenze e oltre almeno 4 pomeriggi. Il rapporto mattina/pomeriggio può essere invertito.

Art. 44, comma 5.

Indennità mensile coordinatori responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera.

L'indennità spetta a tutti i coordinatori assegnati alle UU.OO. di diagnosi e cura e che sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera.



Il Direttore
Servizio Gestione Risorse Umane
(Dott. Anna Maria Vecchi)

Art. 44, comma 6.**Indennità giornaliera al personale infermieristico di**

- a) **Terapie Intensive e Sale Operatorie**
- b) **Sub Intensive e Servizi di Dialisi**
- c) **Malattie Infettive**

Per quanto riguarda le Sale Operatorie tale indennità spetta al personale infermieristico, ostetrico o tecnico sanitario di radiologia medica, appartenente ad altre UU.OO. che per necessità (ad esempio emergenze ostetriche) o per tipologie di interventi collabori direttamente ad attività operatorie (es. in qualità di strumentista o per l'esecuzione di esami radiologici) per le sole giornate nelle quali ha effettivamente prestato attività in Sala Operatoria per il turno intero.

Per quanto riguarda le Terapie Intensive e le Malattie Infettive, tale indennità spetta anche al personale infermieristico appartenente ad altre UU.OO. che in maniera "estemporanea", per cause contingenti e di norma non programmabili, dovesse prestare assistenza presso tali UU.OO. per la sola giornata nella quale ha effettivamente prestato attività e per l'intero turno.

Art. 44, comma 7.**Indennità mensile al personale sanitario operante su un solo turno delle TI e SO**

L'indennità spetta a tutti gli operatori del ruolo sanitario operanti su un solo turno nelle Sale Operatorie e nelle Terapie Intensive.

Art. 44, comma 8.**Indennità giornaliera al personale III e IV livello Malattie Infettive**

Tale indennità spetta anche al personale di supporto all'assistenza appartenente ad altre UU.OO. che in maniera "estemporanea", per cause contingenti e di norma non programmabili, dovesse prestare assistenza per l'intero turno presso tale U.O. per la sola giornata nella quale ha effettivamente prestato attività.

C.C.N.L. 19/04/2004

Art. 26.**Indennità per l'assistenza domiciliare.**

L'indennità giornaliera compete al personale del ruolo sanitario nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, per ogni giorno di servizio prestato.

Art. 27**Indennità SERT**

Al personale addetto ai Servizi per le Dipendenze compete un'indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato, anche in maniera saltuaria, presso tali strutture.

NORMA FINALE

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2017 ed è rivedibile dopo 6 mesi di sperimentazione.

Wmone me
Lotti An
5
D. Annes
P. M. Gi
P. M. Gi

e

e

e

e

e

e